

La relazione di revisione sul bilancio – l° parte

di Francesco Rizzi

La relazione sul bilancio è il principale documento di sintesi di tutto il lavoro di revisione, in quanto attraverso di essa il revisore formalizza il proprio giudizio professionale sul bilancio, maturato in seguito alle attività di revisione svolte e alle conclusioni raggiunte sulla scorta degli elementi probativi acquisiti.

Considerata l'ampiezza delle tematiche connesse al suddetto argomento, se ne circoscriverà la trattazione al caso, più comune, della revisione legale di una società commerciale non quotata e, per esigenze di sintesi, non si scriverà di tutte le informazioni che devono essere inserite nella relazione di revisione ma si offrirà una trattazione più approfondita solamente di quelle più rilevanti.

Ciò premesso, al fine di illustrare l'argomento in modo **sistematico** e completo, pur senza recedere dalle esigenze di una trattazione sintetica, si reputa opportuno iniziare partendo, in primo luogo, dalle **fonti**.

La **prima fonte** si rinviene anzitutto dal **precetto normativo** e, nello specifico, nell'<u>articolo 14</u> <u>D.Lgs. 39/2010</u>; norma che definisce gli **scopi**, il **contenuto** e le **altre formalità** di **redazione** e **pubblicazione** della relazione.

Grazie all'espresso **rinvio** operato proprio dal **secondo comma** del succitato **articolo 14**, l'altra **fonte primaria** si rinviene nei **principi di revisione internazionali** e, in particolare:

- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 ("Continuità aziendale");
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 700 ("Formazione del giudizio e relazione sul bilancio");
- dal principio di revisione internazionale (**ISA Italia**) n. 701 ("Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente");
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 ("Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente");
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706 ("Richiami d'informativa e paragrafi relativi ad altri aspetti nella relazione del revisore indipendente");
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 710 ("Informazioni comparative dati corrispondenti e bilancio comparativo");
- dal principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 720 ("Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile");



• dal principio di revisione "nazionale" **(SA Italia) n. 720B** ("Le **responsabilità** del revisore relativamente alla **relazione sulla gestione** e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e agli assetti proprietari").

Per quel che invece concerne lo **scopo** della relazione di revisione, esso consiste nel **formalizzare** in una **relazione scritta** il proprio **giudizio professionale sul bilancio** e i **risultati** dell'attività di revisione legale svolta, al fine di "**esternare**" le **conclusioni** del lavoro di revisione a diretto **beneficio** della società **destinataria** delle attività di revisione e di tutti gli **stakeholder** in genere. Di fatti, la relazione del revisore sul bilancio, oltre a **supportare** la comunicazione finanziaria dell'impresa, **assicura** a tutti gli **utilizzatori** del bilancio l'**affidabilità** delle **informazioni** in esso contenute.

Quanto precede mette anche in luce alcuni tratti delle **responsabilità** del revisore, connessi al fatto che gli **utilizzatori** del bilancio faranno **affidamento** sul suo giudizio professionale in ordine alla **conformità** o meno del bilancio al **quadro normativo** sull'informazione finanziaria applicabile e, in particolare, sulla circostanza che il bilancio sia stato redatto e presentato **correttamente**, in tutti gli aspetti **significativi**, ovvero fornisca una rappresentazione **veritiera** e **corretta** in conformità alla **normativa** vigente di riferimento.

Per quel che invece riguarda la **struttura** della relazione, essa è stata recentemente aggiornata in seguito all'adozione dei **nuovi** principi di revisione avvenuta con le **Determine del Ragioniere Generale dello Stato del 15 giugno e del 31 luglio del 2017**.

In base alle recenti innovazioni, la **nuova** struttura della relazione sul bilancio è la sequente:

- "titolo" (ovvero "Relazione del revisore (società di revisione) indipendente ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 27 Gennaio 2010, n. 39");
- "destinatario" (ovvero i soci/azionisti riuniti nell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio);
- "qiudizio del revisore";
- "elementi alla base del giudizio":
- "responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio";
- "responsabilità del revisore (società di revisione) per la revisione contabile del bilancio d'esercizio";
- "relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari" contenente il giudizio ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. 39/2010 (giudizio di coerenza e di conformità sulla relazione sulla gestione, nonché sull'eventuale identificazione di errori significativi nella predetta relazione);
- eventuali "richiami d'informativa";
- eventuali "altri aspetti";
- "nome del revisore" (o dei membri del collegio sindacale, nel caso in cui a tale organo sia stato anche affidata la revisione legale);
- per le società di revisione, "nome del responsabile dell'incarico";
- "sede del revisore";



- "data di emissione";
- "firma del revisore".

Special Event L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO

La relazione di revisione sul bilancio – II° parte

di Francesco Rizzi

Una volta illustrate le fonti, lo scopo e la struttura della relazione di revisione, si reputa opportuno passare alla trattazione dei principali **contenuti** della relazione. Ed il primo fra questi è senz'altro il **qiudizio** del revisore.

Per quanto concerne la sua **collocazione**, il giudizio sul bilancio andrà inserito all'interno dell'apposita **sezione** della relazione denominata "*giudizio del revisore*".

Riguardo invece alle **tipologie** di giudizio esprimibili, esse sono sostanzialmente **quattro** e segnatamente:

- il "giudizio senza modifica";
- e le **tre** tipologie di "**giudizio con modifica**" che, nello specifico, sono:
 - il "giudizio con rilievi",
 - il "giudizio negativo",
 - la "dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio".

Il "giudizio senza modifica" è un giudizio positivo; viene espresso quando il revisore, sulla scorta degli elementi probatori acquisiti e delle attività di revisione svolte, non ha rilievi significativi da fare ed è giunto alla conclusione che:

- il bilancio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta
 - della situazione patrimoniale e finanziaria della società alla data di chiusura dell'esercizio,
 - del risultato economico e dei flussi di cassa a tale data;
- il bilancio è stato redatto in **conformità** al **quadro normativo** sull'informazione finanziaria **applicabile**.

In particolare, ai fini della **valutazione** della conformità o meno del bilancio al quadro normativo **di riferimento** sull'informazione finanziaria, si specifica che il **principio di revisione internazionale** (**ISA Italia**) **n. 700** richiede espressamente al revisore di **valutare** se:

- il bilancio esponga adequatamente i **principi contabili** significativi **scelti** e **applicati**;
- detti principi siano **coerenti** con il quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e siano **appropriati**;
- le **stime** contabili effettuate dall'organo amministrativo siano **ragionevoli**;
- le informazioni presentate in bilancio siano pertinenti, attendibili, comparabili e



comprensibili;

- il bilancio fornisca un'**informativa adeguata** che consenta ai potenziali **utilizzatori** di comprendere l'**effetto** delle operazioni e degli eventi **significativi** sulle informazioni fornite in bilancio:
- la **terminologia** utilizzata, inclusa l'intestazione di ciascun prospetto di bilancio, sia **appropriata**.

Secondo il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705**, il revisore deve invece esprimere un "**giudizio con modifica**", formulabile nelle **tre** tipologie anzidette (con rilievi, negativo e dichiarazione di impossibilità ad esprimerlo) nei seguenti **casi**:

- 1. il revisore deve esprimere un "giudizio con rilievi" quando:
 - "avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio; ovvero
 - non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi ma non pervasivi" (cfr. par. 7 del succitato principio di revisione).

È anche opportuno specificare che nei principi di revisione col termine "pervasivo" si intende un "Termine utilizzato, con riferimento agli errori, per descrivere gli effetti degli errori sul bilancio ovvero i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori che non siano stati individuati a causa dell'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati.

Effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore: i) **non** si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio; ii) pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una **parte sostanziale** del bilancio; ovvero iii) con riferimento all'**informativa di bilancio**, assumono un'**importanza** fondamentale per la **comprensione** del bilancio stesso da parte degli **utilizzatori**" (cfr. par. 5 del suddetto principio di revisione);

- 2. il revisore deve esprimere un "giudizio negativo" quando "avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano significativi e pervasivi per il bilancio" (cfr. par. 8 del succitato principio di revisione);
- 3. il revisore, infine, deve formulare una "dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio" quando:
 - "non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi ... omissis ...
 - in circostanze estremamente rare caratterizzate da molteplici incertezze, egli concluda che,



pur avendo **acquisito** elementi probativi **sufficienti** ed **appropriati** su ciascuna singola incertezza, **non** sia possibile formarsi un **giudizio** sul bilancio a causa della potenziale **interazione** delle incertezze e del loro possibile **effetto cumulato** sul bilancio" (cfr. paragrafi 9 e 10 del succitato principio di revisione).

In proposito, si specifica altresì che il revisore, nella prima delle suddette casistiche (cioè nel caso in cui non sia stato in grado di acquisire elementi probativi adeguati), **prima** di dichiarare la propria impossibilità di esprimere un giudizio, dovrebbe **valutare** la possibilità di adottare **procedure di revisione alternative** in grado di fargli **acquisire** le necessarie evidenze probative e dovrebbe **discutere con la Direzione** per verificare se siano possibili delle **soluzioni**.

Si fa altresì presente che se il **giudizio** sul bilancio è **"con modifica"**, anche il **titolo** e il **contenuto** delle **sezioni** della **relazione** devono essere opportunamente **adeguati** a tale giudizio.

Ad **esempio**, qualora il revisore formuli un **giudizio negativo** per la sussistenza di errori **significativi** e **pervasivi** per il bilancio, la **sezione** della relazione inerente il giudizio dovrà essere denominata "*giudizio negativo*", quella relativa agli elementi probativi acquisiti dovrà essere denominata "*elementi alla base del giudizio negativo*" e, ove possibile, vi potrà anche essere indicata una **quantificazione** degli **effetti** economici e finanziari di tali errori e così via.

Si segnala, infine, che in sede di **approvazione** del bilancio, nel caso in cui il revisore (o il collegio sindacale con incarico di revisione legale) abbia espresso un **giudizio con modifica**, il collegio sindacale (con o senza incarico di revisione legale) potrebbe, a seconda dei casi, trovarsi a dover **invitare** l'assemblea a prendere i necessari provvedimenti **prima** di approvare il bilancio oppure ancora invitare i soci a **non approvarlo** affatto.

Un'utile casistica è stata a tal proposito fornita dal **CNDCEC** col documento "*La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti*" (*cfr.* cap. 4), recentemente aggiornato per le **revisioni** dei bilanci chiusi al **31 dicembre 2017**.

Special Event L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO



La relazione di revisione sul bilancio – III° parte

di Francesco Rizzi

Proseguendo la trattazione dei principali **contenuti** della **relazione** del revisore sul bilancio, si ritiene opportuno approfondire l'oggetto degli **eventuali** paragrafi relativi ai "*richiami d'informativa*" e agli "*altri aspetti*" che il revisore **potrebbe** reputare appropriato **evidenziare**.

Il contenuto di **entrambi** i suddetti paragrafi è trattato dal **principio di revisione internazionale** (ISA Italia) n. 706.

Orbene, secondo tale principio, il revisore dovrà inserire nella relazione di revisione un apposito paragrafo, detto "richiamo d'informativa", qualora, secondo il proprio giudizio professionale, abbia ritenuto che talune informazioni contenute nel bilancio siano fondamentali per la sua comprensione e pertanto sarebbe conseguentemente opportuno richiamare l'attenzione degli utilizzatori su tali aspetti.

Sempre secondo il suddetto principio, il richiamo d'informativa potrà comunque essere inserito a condizione che:

- il revisore **non** sia tenuto ad esprimere un **giudizio con modifica** a **causa** di tali aspetti;
- non si tratti di aspetti che siano già stati identificati come "aspetti chiave" della revisione, da comunicare nella relazione di revisione quando si applica il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 ("Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente") per la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP).

Il **principio di revisione (ISA Italia) n. 706** fornisce anche i seguenti **esempi** di **circostanze** in cui il revisore potrebbe ritenere opportuno inserire un **richiamo d'informativa**:

- qualora il revisore rilevi un'incertezza relativa all'esito futuro di contenziosi di natura eccezionale o di azioni da parte di autorità di vigilanza;
- nel caso in cui vi sia un **evento successivo** significativo intervenuto **tra** la data di riferimento del bilancio e la data della relazione di revisione;
- quando sia stata consentita l'applicazione **anticipata** di un **nuovo principio contabile** che ha un **effetto significativo** sul bilancio;
- nel caso in cui si sia verificata una grave **catastrofe** che abbia avuto, o continui ad avere, un **effetto significativo** sulla situazione patrimoniale e finanziaria dell'impresa.

Laddove il revisore preveda di inserire nella relazione un richiamo d'informativa, dovrà inoltre



comunicare tale **intenzione** e la **formulazione** che avrà tale paragrafo, ai **responsabili** della **governance** aziendale.

Per quel che invece concerne il paragrafo "altri aspetti", secondo il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 706, il revisore dovrà inserire nella relazione di revisione tale paragrafo, qualora, secondo il proprio giudizio professionale, abbia ritenuto che taluni aspetti, diversi da quelli presentati o oggetto di informativa di bilancio, siano importanti per la comprensione della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, e pertanto sarebbe opportuno richiamare l'attenzione degli utilizzatori su tali aspetti.

Inoltre, "quando la sezione "Altri aspetti" include **più aspetti** che, a giudizio del revisore, sono **rilevanti** per la **comprensione** da parte degli utilizzatori della revisione contabile, delle responsabilità del revisore o della relazione di revisione, **può** essere utile utilizzare **sottotitoli** diversi per **ciascun** aspetto" (cfr. par. A11 del succitato principio di revisione).

Sempre secondo il principio di revisione in parola, detto paragrafo potrà essere inserito **a condizione che**:

- non sia vietato da leggi o regolamenti;
- non si tratti di **aspetti** che siano già stati identificati come "**aspetti chiave**" della revisione, da comunicare nella **relazione** di revisione quando si applica il **principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701** ("Comunicazione degli aspetti chiave della revisione contabile nella relazione del revisore indipendente") per la revisione dei bilanci degli enti di interesse pubblico (EIP).

Anche in questo caso, se il revisore prevede di inserire tale paragrafo nella propria relazione dovrà **comunicare** ai **responsabili** della **governance** aziendale questa sua **intenzione** e la **formulazione** che avrà tale paragrafo.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il sequente corso:

Special Event L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO



La relazione di revisione sul bilancio – IV° parte

di Francesco Rizzi

Procedendo con l'approfondimento dei principali **contenuti** della **relazione** di revisione, si reputa ora opportuno concludere la presente trattazione soffermandosi sulle **ultime** due **sezioni** della relazione e sui **facsimili** di relazione **utilizzabili**.

La penultima sezione della relazione è denominata "Responsabilità del revisore per la revisione contabile del bilancio d'esercizio".

Essa contiene alcune informazioni **significative** e segnatamente:

- chiarisce quali sono stati gli obiettivi perseguiti dal revisore ovvero, come chiarito dal
 principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 200, "a) acquisire una ragionevole
 sicurezza che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o
 a comportamenti o eventi non intenzionali, che consenta quindi al revisore di esprimere un
 giudizio in merito al fatto se il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
 conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile; b) emettere una
 relazione sul bilancio ed effettuare comunicazioni come richiesto dai principi di revisione, in
 conformità ai risultati ottenuti dal revisore" (cfr. par. 11 del predetto principio di
 revisione);
- dà evidenza delle metodologie di revisione seguite (basate sul risk approach), pur senza entrare nel dettaglio delle tipologie di procedure di revisione seguite ma esprimendosi in termini generali;
- contiene la dichiarazione prevista dall'articolo 14, comma 2, lettera f) D.Lgs. 39/2010, su "eventuali incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale".

Con particolare riferimento all'indagine sull'appropriato utilizzo del presupposto della continuità aziendale, si specifica che per incertezza significativa deve intendersi quell'incertezza il cui effetto potenziale è tale da rendere necessaria un'informativa chiara sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza affinché il bilancio fornisca una rappresentazione veritiera e corretta.

In tale contesto, quindi, il revisore potrà pervenire alle seguenti conclusioni:

• il presupposto della continuità aziendale è **appropriato** e l'**informativa** di bilancio è **adeguata** oppure **non** è **adeguata**;



- il presupposto della continuità aziendale è **inappropriato** e l'**informativa** di bilancio è **adeguata** oppure **non** è **adeguata**;
- esistono molteplici incertezze significative.

Riguardo invece all'ultima sezione della relazione, denominata "*Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari*", essa contiene il **giudizio** sulla **relazione sulla gestione** richiesto dall'<u>articolo 14, comma 2, lettera e) D.Lgs. 39/2010</u>, a mente del quale la **relazione di revisione** deve anche comprendere:

- "un **giudizio** sulla **coerenza** della **relazione sulla gestione** con il bilancio e sulla sua **conformità** alle norme di legge"
- e "... una **dichiarazione** rilasciata sulla base delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto acquisite nel corso dell'attività di revisione legale, circa l'eventuale identificazione di **errori significativi** nella relazione sulla gestione, nel qual caso sono **fornite** indicazioni sulla natura di tali errori".

In riferimento alla **relazione sulla gestione**, il revisore è dunque chiamato a esprimere (inserendoli nella sezione in parola):

- un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio (c.d. "giudizio di coerenza"). Ai fini di tale verifica, si specifica che secondo il principio di revisione "nazionale" (SA Italia) n. 720B ("Le responsabilità del soggetto incaricato della revisione legale relativamente alla relazione sulla gestione e ad alcune specifiche informazioni contenute nella relazione sul governo societario e gli assetti proprietari"), per la parte di esso applicabile alle imprese di minori dimensioni, il revisore deve
- 1. effettuare una **lettura critica** della relazione sulla gestione;
- eseguire un riscontro della relazione sulla gestione con il bilancio o con i dettagli utilizzati per la redazione dello stesso o con il sistema di contabilità generale o con le scritture contabili

Il revisore, inoltre, **non** deve riscontrare **ogni** dato o informazione **contenuti** nella relazione sulla gestione, ma, secondo il proprio **giudizio professionale**, può **selezionare** quegli importi e informazioni che ritiene più **significative**;

- un giudizio sulla conformità della relazione sulla gestione alle norme di legge (c.d. "giudizio di conformità"). Anche in questo caso, sempre secondo il predetto principio di revisione, ai fini della verifica in questione, il revisore deve solamente accertarsi che le informazioni richieste dalle norme di legge siano state incluse nella relazione sulla gestione e, nel caso in cui, una o più informazioni non fossero state inserite, deve valutare la significatività di tale mancanza di conformità;
- una propria dichiarazione circa la sussistenza o meno di errori significativi nella relazione sulla gestione, rilasciata solamente sulla scorta delle conoscenze e della comprensione dell'impresa e del relativo contesto in cui opera, acquisite nel corso



dell'attività di revisione legale.

Qualora il revisore accerti delle situazioni di **incoerenza** o di **non conformità** della relazione sulla gestione che reputi **significative**, egli **deve** discuterne con l'**organo amministrativo** "al fine di comprendere se quanto riscontrato rappresenti **effettivamente** una incoerenza, se tale incoerenza sia **significativa** e se sia **necessario** che vengano apportate delle **modifiche** al **bilancio** oggetto di revisione contabile ovvero alla **relazione sulla gestione**...".

Se gli amministratori dichiareranno di **voler effettuare** le necessarie **modifiche**, il revisore dovrà **verificare** che ciò avvenga realmente. Se, al contrario, gli amministratori si dovessero **rifiutare** di effettuare le necessarie **correzioni**, il revisore dovrà **comunicare** tale aspetto ai **responsabili** delle attività di *governance* chiedendo che si proceda con la **correzione** e **verificando** che ciò accada.

Se l'errore non verrà corretto, il revisore dovrà "valutare le implicazioni per la propria relazione di revisione e comunicare ai responsabili delle attività di governance le modalità con cui ritiene di formulare il giudizio sulla coerenza e sulla conformità e di rilasciare la dichiarazione sugli eventuali errori significativi nella relazione sulla gestione" (cfr. par. 15 del succitato principio di revisione).

Infine, se la relazione sulla gestione **non** venisse data al revisore **in tempo utile** a consentirgli lo svolgimento delle predette verifiche, egli deve **valutare** quali **implicazioni** ha avuto tale circostanza ai fini dell'espressione del **giudizio** sulla **coerenza** e sulla **non conformità**, nonché sulla dichiarazione di eventuali **errori significativi**.

Per quel che infine concerne i **facsimili** di relazione **utilizzabili** dal revisore, è possibile fare **riferimento** ai seguenti **documenti**:

- ai facsimili riportati nell'appendice al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n.
 700;
- al facsimile allegato al documento del CNDCEC "La relazione unitaria di controllo societario del collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti", recentemente aggiornato. Detto supporto operativo fornisce il nuovo facsimile di relazione unitaria nel caso di un collegio sindacale incaricato della revisione legale. Il modello può tuttavia essere utilizzato anche in caso di relazione "non unitaria", nel senso che il soggetto incaricato solamente della revisione legale potrà utilizzare la sola sezione del modello inerente la relazione del revisore indipendente (trattasi della sezione A del modello);
- ai facsimili allegati al documento di ricerca n. 215 di ASSIREVI dal titolo "La relazione di revisione sul bilancio: linee guida per casi particolari", anch'esso recentemente aggiornato. Detto documento contiene specifici facsimili di modelli di relazione utilizzabili in caso di incarico di revisione volontario e per la relazione di revisione per le micro imprese, per i bilanci di liquidazione e per le società cooperative.



Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Special Event L'IMPOSTAZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL REVISORE LEGALE ATTRAVERSO L'ANALISI DI UN CASO OPERATIVO